

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 1° MARZO 1968

(72^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi » (2763) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 853, 854, 855
ATTAGUILE, *relatore* 854, 855
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 854, 855

« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2774) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 856, 859
BERTOLA, *relatore* 856, 859
CARELLI 859
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 859

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Can-

ziani, Carelli, Cataldo, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Moretti, Murdaca, Santarelli, Tiberi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cittante, Medici, Murgia e Tedeschi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Forma, Angelilli, Pelizzo e Poët.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi » (2763)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

Dichiaro aperta la discussione generale.

A T T A G U I L E , *relatore*. Non mi dilungherò ad illustrare l'attività, le funzioni e gli scopi del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi in quanto, al riguardo, ho già avuto l'onore di riferire alla Commissione in occasione della discussione di un altro disegno di legge da noi approvato nello scorso dicembre.

Il Commissariato generale anticoccidico, fin dalla sua istituzione, ha dovuto procedere ad assunzioni per chiamata diretta di personale tecnico, di segreteria, d'ordine ed ausiliario. In seguito, mediante deliberazioni regolarmente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste, il Commissariato ha stabilito una tabella organica nella quale ha inquadrato il personale assunto ed ha emanato altresì un regolamento organico con il quale si disciplinavano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale medesimo con norme analoghe a quelle riguardanti i dipendenti statali.

Ora, quando il suddetto personale chiese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di essere collocato nei ruoli aggiunti, non ottenendo risposta, fece ricorso al Consiglio di Stato ed ebbe, con sentenza n. 828 del 28 ottobre 1966 della VI Sezione, una decisione favorevole in ordine al suo collocamento in ruoli aggiunti a norma dell'articolo 23 della legge n. 1143 dell'ottobre 1961.

Senonchè l'applicazione di detto articolo si tradurrebbe per la maggior parte dei dipendenti in una notevole decurtazione della retribuzione mensile che, come è noto, ad avvenuto collocamento nei ruoli aggiunti, verrebbe corrisposta nella misura corrispondente alle qualifiche iniziali.

Per risolvere tale problema è stato ritenuto opportuno prevedere la sistemazione del suddetto personale mediante l'inquadramento del medesimo negli esistenti ruoli ad esaurimento, istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, che presentano vacanze più che sufficienti a tal fine. In conformità a tale scopo

è stato presentato il disegno di legge che vi raccomando di approvare con alcune modifiche all'articolo 3, non essendo state tenute presenti le esigenze di alcuni impiegati — sono solamente 34 — che verrebbero ad essere danneggiati.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con quanto detto dall'onorevole relatore ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai servizi del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi è adibito personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 2.

Gli impiegati attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato almeno dalla data del 31 marzo 1964 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Gli operai attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato da data anteriore al 1º gennaio 1960 sono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

(È approvato).

Art. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato nella carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente al-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

l'ex coefficiente di stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1967.

Il personale dovrà a tal fine possedere il titolo di studio prescritto per l'assunzione nei ruoli e nella carriera di inquadramento ed avere effettivamente svolto le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Detto personale dovrà altresì avere maturato nella carriera di provenienza una anzianità — valutata secondo le disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo — non inferiore a quella minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per conseguire la qualifica di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento in una qualifica successiva a quella a ruolo aperto si considera il periodo di undici anni richiesto per l'esame di idoneità se trattasi di carriere direttive e di concetto ed il periodo di tredici anni se trattasi di carriera esecutiva.

Agli effetti del riconoscimento delle anzianità nella carriera e nella qualifica di inquadramento il servizio prestato alle dipendenze del Commissariato è valutato in ragione di due terzi della sua durata. Il servizio di ruolo prestato dagli impiegati assunti in seguito a pubblico concorso è valutato per intero.

Al terzo comma sono stati presentati dal senatore Attaguile due emendamenti. Il primo tendente ad aggiungere dopo la parola « avere » l'altra « comunque », ed il secondo tendente a sostituire le parole « nella carriera di provenienza » con le altre « presso il Commissariato ».

A T T A G U I L E , *relatore*. Questi emendamenti sono intesi ad evitare che vengano danneggiati alcuni dipendenti, i quali hanno prestato servizio nel Commissariato con un certo titolo di studio ma che, per mancanza di posti in ruolo, non potevano essere collocati adeguatamente. Ora, poichè tali persone sono considerate impiegati dello Stato, quale servizio svolto nella carriera di provenienza può essere considerato anche quello prestato presso il Commissariato.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di concordare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dallo stesso relatore.

(È approvato).

All'ultimo comma è stato presentato dal senatore Attaguile un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in ragione di due terzi della sua durata. Il servizio di ruolo prestato dagli impiegati assunti in seguito a pubblico concorso è valutato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale assunto dal Commissariato nelle categorie non di ruolo è inquadrato nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo statale, previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, semprechè in possesso del prescritto titolo di studio, conservando per intero l'anzianità di servizio non di ruolo maturata presso il Commissariato.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere collocato nei ruoli di cui alle tabelle 7ª ed 8ª allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(È approvato).

Art. 5.

L'inquadramento degli operai, di cui all'articolo 2, secondo comma della presente

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

legge, sarà effettuato alle condizioni, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

Art. 6.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 presso il Commissariato può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

(È approvato).

Art. 7.

Per coloro che non si avvalgono della facoltà di opzione, di cui al secondo comma del precedente articolo, il valore di riscatto delle polizze, accese presso l'Istituto nazionale assicurazione dal Commissariato a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e successive integrazioni, sarà versato per intero allo Stato.

Detto valore sarà calcolato con riferimento alla data del decreto di inquadramento.

(È approvato).

Art. 8.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, l'eventuale differenza fra lo sti-

pendio in godimento e quello nuovo spettante in base alla qualifica di inquadramento.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni in ragione di anno, viene fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti per gli anni successivi, intendendosi a tal fine ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1227, concernente la proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2774) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, come si evince dal titolo il disegno di legge prevede una serie di modificazioni

della legge 15 febbraio 1963, n. 281, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Ora se esaminiamo tale legge, apparentemente sembrerebbe che le modificazioni che vi si vogliono apportare siano di una portata alquanto rilevante perchè pochi sono gli articoli che non vengono modificati. In realtà, valutandola più approfonditamente ci si accorge che le modifiche si riducono a ben poca cosa. Per averne un'idea precisa bisognerebbe fare un esame puntuale del contenuto dei vari articoli del provvedimento in discussione e di quello degli articoli della legge che si vuol modificare. Cercherò di farlo nel minor tempo possibile.

Innanzitutto ho cercato di cogliere quali sono state le modifiche più importanti e quali sono stati i motivi ispiratori delle medesime. Per dirla in breve, la prima modifica, che ora vi illustrerò, mi sembra che sia stata quella che, in un certo senso, ha dato origine al disegno di legge in discussione e il motivo di essa è stato tratto dal progresso tecnico, chimico e biologico nel campo dei mangimi, che ha portato ad aggiungere, nell'elenco preesistente di tali prodotti, alcuni elementi nuovi. Si tratta di additivi, di integratori, di prodotti di origine minerale; ma, soprattutto, si tratta di quegli elementi che vengono indicati come « integratori medicati per mangimi », cioè di quelle sostanze che vengono introdotte negli alimenti per animali per la loro salute.

Ciò ha portato alla modifica degli articoli 1 e 2 della legge in titolo, contenenti l'elenco suddetto e la definizione dei prodotti in questione, nonché di tutti gli altri articoli di tale legge relativi alla produzione ed alla vendita. E, a tale proposito, di notevole rilievo appare la necessità di escludere dalla richiesta di autorizzazione la produzione di alcuni mangimi animali, cui provvede l'articolo 3 del disegno di legge.

Si è poi ritenuto opportuno perfezionare la disciplina relativa al divieto dell'uso e della conservazione di determinati prodotti dannosi per gli animali; nonché modificare la composizione della Commissione tecnica istituita presso il Ministero della sanità. E

quest'ultima modifica è opera soprattutto dei colleghi della Camera dei deputati.

Altre modifiche sono state introdotte per quanto concerne le tolleranze per le variazioni indicate all'esterno degli involucri, dato che le recenti esperienze hanno dimostrato necessario aggiornare la normativa su tale materia.

Da ultimo, il disegno di legge prevede le sanzioni per i trasgressori e le autorizzazioni per coloro i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, stiano già operando ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Per maggiore conoscenza dei colleghi vorrei riassumere alcuni dati in mio possesso. La produzione, la vendita ed il consumo dei mangimi costituiscono un grosso problema, anche agli effetti dell'importazione e della esportazione. Nel 1965, infatti, ne abbiamo importati circa 55 milioni di quintali, per un valore di 286 miliardi, mentre ne abbiamo esportati per soli 43 miliardi di lire. Noi possediamo degli impianti la cui capacità di produzione è di 40 milioni di quintali ma essi, come risulta dalla relazione statistica del Ministero dell'agricoltura del 1965, sono utilizzati soltanto per un 50 per cento. È quindi evidente la necessità di riordinare sollecitamente la materia, sotto tutti i punti di vista.

Desidero ora illustrare, articolo per articolo, le modifiche recate dal provvedimento alla legge del 1963.

All'articolo 1 sono stati introdotti *ex novo* i commi relativi agli additivi ed agli integratori medicati per mangimi. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* rappresentano invece solo delle modifiche formali; mentre nuovo è l'ultimo comma, relativo ai mangimi semplici integrati medicati.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge soltanto nell'ultimo comma, che sostituisce con tre commi di nuova formulazione. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge sopprimendone gli ultimi due commi ed introducendone uno nuovo il quale reca l'elenco di quei prodotti per i quali non si ritiene opportuno chiedere l'autorizzazione. Per quanto riguarda l'articolo 4 la novità, rispet-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

to all'articolo 5 che esso modifica, consiste solo, sostanzialmente, nell'aggiunta delle parole « mangimi composti concentrati ». L'articolo 5 modifica l'articolo 6 della legge introducendovi il concetto dei prodotti « medicati », come già avvenuto per gli altri articoli, e sostituendone — a mio avviso opportunamente — l'ultimo comma.

Nell'articolo 6 del disegno di legge la novità è rappresentata sempre dalla parola « medicati ». Esso aggiunge poi nuovi commi all'articolo 7 della legge; così come fa l'articolo 7 rispetto all'articolo 8 della medesima.

Alle modifiche apportate dall'articolo 8 alla composizione della Commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'agricoltura ho già accennato. L'articolo 9 sostituisce l'articolo 10 della legge del 1963; l'articolo 10 l'articolo 11; l'articolo 11 del disegno di legge si rifà alla novità, introdotta con l'articolo 2, del germe di frumento; agli articoli 12, 13 e 14 si riporta ancora il concetto dei prodotti « medicati »; per l'articolo 15 le innovazioni, rispetto all'articolo 17 della legge del 1963, sono rappresentate dal contenuto del terzultimo e dell'ultimo comma.

L'articolo 16 sostituisce per intero l'articolo 18 della legge.

I successivi articoli 17, 18 e 19, che sostituiscono integralmente o modificano rispettivamente gli articoli 20, 21 e 22 della legge prevedono aumenti per quanto si riferisce alle sanzioni stabilite dalla legge stessa, commisurandone l'entità all'effettiva gravità delle infrazioni commesse. Così, ad esempio, mentre l'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, prevede un'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, nell'articolo 17 del disegno di legge il minimo è stato portato a lire 200 mila; e più avanti, mentre al secondo comma dell'articolo 22 della legge è stabilita una multa fino a lire 1 milione, con il secondo comma dell'articolo 19 del disegno di legge il massimo di tale multa è aumentato a lire 2 milioni.

L'articolo 20 stabilisce che per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Con l'articolo 21 viene poi limitato alle sentenze di condanna inerenti alle penalità previste dall'articolo 22 della legge l'obbligo della pubblicazione delle sentenze stesse; viene inoltre aggiunto un comma all'articolo 23 della legge stessa in modo da escludere la responsabilità dei commercianti che vendono al pubblico prodotti irregolari confezionati in involucri originali.

Con l'articolo 22 viene richiamato espressamente, per quanto si riferisce alla confisca, l'articolo 240 del Codice penale.

L'articolo 23, che sostituisce l'articolo 24 della legge, prevede variazioni in ordine alle tolleranze ammesse sui contenuti percentuali dichiarati. Così, mentre nella legge per i protidi era ammessa una tolleranza del 20 per cento in più, con il nuovo articolo tale tolleranza viene portata al 30 per cento in più: lo stesso dicasi per quanto riguarda gli zuccheri. Del tutto nuovi invece, rispetto all'articolo 24 della legge, sono gli ultimi tre commi.

Con l'articolo 24 vengono aggiunti due commi all'articolo 25 della legge tendenti a meglio disciplinare la procedura relativa al prelievamento di campioni di mangimi.

L'articolo 25 contiene una norma interpretativa dell'articolo 26 della legge.

Con l'articolo 26, infine, che del resto si può considerare l'ultimo, riferendosi l'articolo 27 all'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono dettate norme di carattere transitorio per l'applicazione delle disposizioni in esame.

Chiedo scusa alla Commissione per questa mia illustrazione alquanto sommaria e schematica, ma al riguardo desidero far presente che un esame più dettagliato ed approfondito non mi sarebbe stato possibile trattandosi di materia strettamente tecnica.

Posso aggiungere comunque, a maggiore tranquillità degli onorevoli colleghi, che la legge che il presente provvedimento intende modificare fu approvata sì nel febbraio del 1963, ma era stata presentata molto prima, per cui si può dire che la sua anzianità non è di soli cinque anni, ma di gran lunga superiore.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

Il disegno di legge in esame è stato inoltre approvato pochi giorni orsono dalla Camera dei deputati senza alcuna opposizione, salvo l'astensione del Gruppo comunista, che peraltro in questa sede è del tutto assente.

Per i suesposti motivi raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del provvedimento.

C A R E L L I . Desidero dire in primo luogo che il senatore Bertola non avrebbe potuto illustrare le disposizioni di questo disegno di legge meglio di quanto non abbia fatto — cosa questa di cui mi compiaccio — con proprietà di linguaggio e, direi quasi, con particolare competenza.

Debbo però osservare — e mi rivolgo in particolare all'onorevole Sottosegretario di Stato perchè ne tenga conto nella prossima legislatura — che materie come quella di cui trattasi, fondamentalmente tecniche e specifiche, dovrebbero essere disciplinate attraverso provvedimenti di delega al Governo, così come è stato già fatto, ad esempio, per la repressione delle frodi in commercio dei vini, dei mosti e degli aceti.

Debbo poi rilevare, non senza una certa meraviglia, che l'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge contiene una disposizione alquanto strana. Tale comma recita:

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Non si comprende evidentemente la necessità di una simile precisazione, quasi che la importazione di prodotti con agenti patogeni sia da considerarsi normale. Mi sembra quindi che si tratti di una disposizione ridicola, o quanto meno superflua.

Detto questo, riconfermando tutta la mia considerazione al senatore Bertola, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, nonostante la presenza in esso di alcune imper-

fezioni, nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

B E R T O L A , *relatore*. Le osservazioni ed i rilievi fatti dal senatore Carelli mi trovano pienamente consenziente, sia per quanto si riferisce alla superfluità dell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, sia per quanto si riferisce all'opportunità di disciplinare materie come questa attraverso provvedimenti di delega al Governo. Al riguardo sarebbe anzi auspicabile la predisposizione di leggi quanto più possibile brevi e concise, rispondenti al principio della universalità e dell'astrattezza, che affidassero la regolamentazione della parte più minuta e particolareggiata ai regolamenti, in modo da rendere più rapido ed efficace l'*iter* per le eventuali modifiche che si rendessero in seguito necessarie.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che non sia questa la sede per approfondire la questione dell'opportunità o meno di affidare le disposizioni più strettamente tecniche ai regolamenti in quanto un simile discorso ci porterebbe evidentemente troppo lontano.

Per quanto riguarda invece il merito del disegno di legge, dopo l'ampia e completa relazione svolta dal senatore Bertola, credo di non dover aggiungere altro, limitandomi a dichiarare che il Governo è favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

Sono " mangimi semplici di origine vegetale " i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi semplici di origine animale " i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi composti " le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono " prodotti di origine minerale " i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati.

Sono " additivi " le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonchè le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

Sono " integratori per mangimi " le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Sono " integratori medicati per mangimi " le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopprimere a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli

integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e lo impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nella alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrono, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti.

Sono " mangimi semplici integrati " e " mangimi composti integrati ", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o più integratori per mangimi.

Sono " mangimi composti concentrati " i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Sono " nuclei " i mangimi composti concentrati integrati.

Sono " mangimi semplici integrati medicati ", " mangimi composti integrati medicati " e " nuclei medicati " le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o più integratori medicati per mangimi ».

(È approvato).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La denominazione di " germe di frumento " è riservata al sottoprodotto otte-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

nuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca.

I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Mi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

nistri per l'agricoltura e per le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purchè impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le fo-

reste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati ».

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di

concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

Quando le qualità dei principî attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione ».

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anzichè il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi ».

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o

mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, deve dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

- a) quantità di acqua;
- b) protidi grezzi;
- c) lipidi grezzi (estratto etereo);
- d) fibra grezza (metodo Weende);
- e) ceneri;
- f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.

Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice ».

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonchè per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi.

Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in li-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

pidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a), b), c), e), f)*, dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per la farina di erba medica disidratata è richiesta anche la dichiarazione del contenuto di betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata.

Per i grassi di origine animale o vegetale è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonché l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti.

La denominazione di « granoturco degerminato » è obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione ».

(È approvato).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici

percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di " mangime composto " o di " mangime composto concentrato »:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;

c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;

d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate ».

Al citato articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Per i mangimi composti costituiti da due o più semi o frutti, non macinati nè frantumati, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11 ».

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 15 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di " integratore per mangimi " o di " integratore medicato per mangimi " ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8;

e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi ».

(*E approvato*).

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonché la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice.

Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di " mangime composto integrato " o di " mangime composto integrato medicato " o di " nucleo " o di " nucleo medicato ". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo ».

(*E approvato*).

Art. 15.

L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantità superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonché nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi compo-

sti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantità contenute negli imballaggi o confezioni originari.

Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, nonché i principi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

È altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi ».

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla pre-

sente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.

È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovrà scortare la merce.

Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.

Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell'articolo 107 del regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anzichè il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente

nonchè il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente ».

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è così modificato:

« Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 1º marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa ».

(È approvato).

Art. 18.

L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in com-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

mercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

(È approvato).

Art. 19.

L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi si applica la reclusione da 3 mesi ad 1 anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 20.

Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle

indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 21.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del Codice penale.

Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione ».

(È approvato).

Art. 22.

Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, è aggiunto il seguente articolo 23-bis:

« Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del Codice penale ».

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 821, è sostituito dal seguente:

« Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non è da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sarà stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le fore-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

ste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidità media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonché alle possibilità tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati.

protidi: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi, la tolleranza in meno è ridotta al 7 per cento;

ceneri: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. 50 per cento in più per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in più per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento; 30 per cento in più per valori dichiarati superiori al 3 per cento;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, crusconi e panelli o farine di estrazione di semi oleosi è tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi com-

mestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nell'elencazione dei componenti.

Nei mangimi di cui al precedente comma è anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residue negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Le tolleranze sui valori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi nonché le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali, ed altri principi attivi verranno stabilite dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 »

(È approvato).

Art. 24.

All'articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa ».

(È approvato).

Art. 25.

La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che l'articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

72ª SEDUTA (1º marzo 1968)

abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.

(È approvato).

Art. 26.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi e di integratori secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che fabbricando mangimi ed integratori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda nei termini prescritti da tale provvedimento senza avere ancora ottenuto l'autorizzazione alla relativa produzione, a scopo di vendita, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che, dopo l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda per essere autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi ed integratori senza avere ancora ottenuto la relativa autorizzazione, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè presentino apposita domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, producono, per conto terzi, mangimi ed integratori per i quali è prevista l'autorizzazione, ai sensi della presente legge, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori, purchè presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condi-

zioni di cui ai comma primo, secondo e terzo di questo articolo per quanto concerne la produzione, a scopo di vendita, di mangimi semplici e composti integrati ovvero di integratori, possono continuare la preparazione di mangimi semplici e composti integrati medicati, nuclei medicati ed integratori medicati, sia a scopo di vendita che per conto terzi, purchè presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le autorizzazioni da rilasciarsi in accoglimento delle domande presentate ai sensi dei comma primo, secondo, terzo e quinto di questo articolo possono essere concesse senza sentire le Commissioni provinciali previste dalla presente legge qualora esse si siano pronunciate a norma della predetta legge n. 281. Tuttavia, quando si tratta di autorizzazioni riguardanti gli integratori medicati, debbono in ogni caso essere sentite le apposite Commissioni provinciali.

Le domande di cui ai precedenti comma debbono contenere anche l'indicazione dei mangimi e degli integratori per i quali si chiede l'autorizzazione secondo la terminologia stabilita dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 27.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari